



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione II

Attività di interpello. Supporto tecnico-giuridico,  
contenzioso



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/04/2015  
Prot. 37 / 0006666 / MA007.A001

*All' INPS*

*Direzione centrale Entrate*

*e p.c.*

*All' INAIL*

*Direzione centrale rischi*

*Al CNCE*

**OGGETTO:** imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell'attività aziendale dell'art. 186 bis, R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) – rilascio DURC.

Con riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesto Istituto, concernente la problematica del rilascio del DURC alle imprese sottoposte alla procedura di concordato preventivo c.d. in continuità, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Questo Ministero con risposta ad interpello n. 41/2012 ha ritenuto che per l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuazione dell'attività ai sensi dell'art. 186 bis L.F., sia possibile ottenere l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale e sia espressamente prevista la c.d. moratoria indicata dall'art. 186 bis, comma 2, lett. c) L.F. per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'omologazione, ricorrendo la condizione di cui all'art. 5, comma 2, lett. b), D.M. 24 ottobre 2007 secondo cui *“la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”*.

Adb/Sc

Sul punto, codesto Istituto ha evidenziato che l'attuazione delle richiamate indicazioni non risolve situazioni di criticità connesse alla impossibilità per le imprese interessate, nelle more del perfezionamento della procedura di omologa, di adempiere spontaneamente agli obblighi contributivi sorti anteriormente al deposito della domanda di ammissione al concordato – in ragione del divieto di cui all'art. 168 L.F. – nonché di ottenere il rilascio del DURC.

Al riguardo, peraltro, l'Istituto evidenzia la circostanza che sovente il perfezionamento della procedura di omologa subisce ritardi, con effetti ulteriormente pregiudizievoli per l'impresa che abbia avviato un piano di risanamento finalizzato alla prosecuzione della propria attività.

Va osservato che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161 L.F. determina il divieto per i creditori per titolo o causa pregressa di intraprendere azioni esecutive ai sensi dell'art. 168 L.F. in funzione di tutela del principio di *par condicio creditorum* che, risulterebbe parimenti violato in caso di pagamento spontaneo dei creditori come costantemente rilevato dalla giurisprudenza.

Ciò in quanto l'art. 168 L.F., nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento dei debiti anteriori, atteso che sarebbe incongruo per il creditore ottenere in virtù di spontaneo adempimento ciò che non è possibile ottenere in via di esecuzione forzata, essendo in entrambi i casi violato il citato principio di parità di trattamento dei creditori (Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 578).

A conferma di tale orientamento va richiamato l'art. 182 *quinquies* L. F. (articolo introdotto dal D.L. n. 83/2012) che al quarto comma ha previsto che il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale possa chiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione della attività di impresa (c.d. beni o servizi strategici) escludendo implicitamente, in tal modo, che il predetto pagamento possa essere effettuato con riferimento ad altre tipologie di crediti.

Ciò premesso, appare possibile ritenere che la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese già integri la fattispecie di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) del D.M. 24 ottobre 2007 secondo cui *“la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di*

Adb/Sc

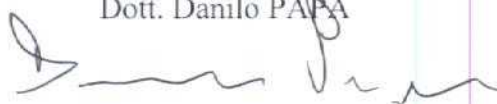
*pagamento a seguito di disposizioni legislative*” con conseguente possibilità di rilascio del DURC, a condizione che il piano di concordato contempli l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili, nonché dei relativi accessori di legge.

Peraltro il rilascio del DURC, nella fattispecie in esame, risulta coerente con la finalità del concordato preventivo c.d. in continuità della attività aziendale, che è quella di consentire la prosecuzione della attività di impresa e di salvaguardare i livelli occupazionali. Ed infatti, in caso di mancato rilascio del DURC, l'impresa, tra l'altro, non potrebbe partecipare a gare di appalto pubbliche o private, né ottenere il pagamento in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.

Si osserva, infine, che la predetta opzione interpretativa è in piena sintonia con il contenuto dell'art. 5, comma 1, dell'emanando decreto interministeriale recante semplificazioni in materia di DURC, di cui all'art. 4 del D.L. n. 34/2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Danilo PAPA



Adb/Sc